



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 19/02/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2014, n. 14

Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015

L'Assessore al Diritto allo studio e alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che

- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 ha delegato alle Regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica, "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lett. a)";
- l'articolo 139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: " a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche";
- la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n° 24 ha recepito le funzioni conferite, all'art. 25 lettera e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province,
- il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1 agosto 2000, n° 181 in attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n° 233;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;
- la legge 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l'art. 1, comma 632 prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- la legge n. 40 del 2 aprile 2007 detta "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

- l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede la predisposizione di un piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico;
- il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" definisce in dettaglio i percorsi e le linee di riferimento per il dimensionamento scolastico;

Visti, altresì:

- la legge la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed i successivi decreti di attuazione;
- il decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28.03.2003, n. 53";
- il D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296);
- i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 nn.87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo Stato Regioni e PA di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs 226/05;
- il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) n. 4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo sancito in in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- la legge 12 novembre, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
- i Decreti interministeriale del 24 aprile 2012 riguardante la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali in Opzioni (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale;
- il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
- il D.P.R. del 29 ottobre 2012, n.263 recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali";
- il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, della legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

Considerato che

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 della citata legge 111/2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente, ribadendo ancora una volta la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica;
- il D.L. 104/2013 convertito con legge dell'8 novembre 2013 all'articolo 12 comma "5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici

e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5 -bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5 -bis. ”;

- nelle more del su citato Accordo si applicheranno per l'anno scolastico 2014/2015 i criteri di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 della L. 111/2011 come modificato dalla legge 183/2011, art. 4, comma 69, che pongono i limiti di 600 e 400 (istituzioni site nelle piccole isole, comuni montani, aree caratterizzate da specificità linguistiche), al di sotto dei quali non si può avere dirigente a tempo indeterminato ed in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Tenuto conto che

- con Deliberazione di G.R. n. 2051 del 07/11/2013 la Regione Puglia ha definito le linee di indirizzo per Province e Comuni, contenenti criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione del sistema di istruzione attraverso un percorso il più possibile condiviso ed in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, cui fanno capo le procedure di definizione degli organici delle singole scuole e la conseguente assegnazione a queste ultime del personale dirigenziale, docente e ATA;

- le Amministrazioni Provinciali, sulla base delle procedure indicate nelle predette Linee hanno presentato alla Regione, le proposte di dimensionamento della rete provinciale scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno 2014/2015, comprensive delle proposte dei Comuni, e approvate dalle rispettive Giunte;

- in merito ai predetti Piani Provinciali è stato acquisito il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e sono state altresì sentite le OO. SS. della scuola.

Il presente Piano regionale, perseguendo l'obiettivo di costruire una rete di istituzioni dotate, il più possibile, di un assetto gestibile dal punto di vista organizzativo-funzionale e stabile nel tempo, nelle more dell'Accordo in Conferenza Unificata previsto dalla citata L. 128/2013 (che prevedibilmente comporterà una complessiva rivisitazione della rete scolastica secondo nuovi parametri) in grado di garantire un servizio qualitativamente efficace nell'interesse primario dell'utenza, ha ritenuto di procedere nell'assetto del dimensionamento scolastico secondo i seguenti criteri:

- agire il più possibile secondo una logica di mantenimento e di assestamento complessivo, apportando, ove necessario, modifiche migliorative, al fine di garantire la funzionalità operativa e strutturale del sistema e, in particolare, nell'ipotesi di istituti sovradimensionati e sottodimensionati ridefinire un assetto dimensionale più equilibrato, al fine di garantire un servizio migliore anche dal punto di vista della sicurezza e dell'apporto del personale amministrativo ed ausiliario;

- sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, la verticalizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi;

- procedere, in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per le aggregazioni verticali, ad aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo (es. due circoli didattici o due scuole medie);

- ove si valuti, infine, non concretizzabile alcuna operazione di aggregazione per motivi legati alle condizioni geografiche, socioeconomiche o altre peculiarità del territorio ed alle condizioni dell'edilizia scolastica, mantenere autonome anche singole scuole del 1° ciclo, purché sufficientemente dimensionate.

Nell'ipotesi di aggregazione di più istituzioni scolastiche in Istituti Comprensivi, l'individuazione della sede di direzione amministrativa, fatto salvo in ogni caso un diverso accordo tra gli Enti locali interessati, avverrà in base ai seguenti criteri, fissati con D.G.R. n. 20 del 18/01/2013:

- ove l'aggregazione coinvolga istituti con punti di erogazione del servizio, regolarmente registrati in Anagrafe Scuole, tutti ubicati nel medesimo Comune, la direzione amministrativa sarà incardinata presso l'istituto con maggior numero di alunni, secondo i dati risultanti dall'organico di diritto dell'a.s. 2013/2014;
- qualora gli istituti coinvolti nel processo di aggregazione presentino punti di erogazione del servizio, regolarmente registrati in Anagrafe Scuole, ubicati in diversi Comuni, la direzione amministrativa sarà incardinata nel Comune con maggior numero di alunni, secondo i dati risultanti dall'organico di diritto dell'a.s. 2013/2014.

CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti):

Si confermano i 15 CPIA già autorizzati ai sensi della Legge n.296/2006 art. 1 comma 632, con DGR n.1184/2011, con DGR n. 125/2012 e con DGR n. 20 /2013 per le Province di Bari (4), Bat (2), Brindisi (1), Foggia (2), Lecce (3), Taranto (3).

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo, si è ritenuto di procedere secondo i seguenti criteri:

- perseguire efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta;
- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto della vocazione, dell'esperienza didattica e del profilo culturale della scuola;
- garantire un'offerta sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- consentire opportunità di interazione sistematica tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca;
- incentivare lo sviluppo di filiere formative omogenee.

Con particolare riferimento alle richieste di nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni:

- evitare, il più possibile, la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione /sovrapposizione di indirizzi;
- attribuire nuovi indirizzi coerenti ed omogenei con gli indirizzi preesistenti nell'ambito dello stesso Istituto o ordine di scuola o complementari con indirizzi di diverso ordine nell'ambito di IISS, soprattutto se si tratta di Istituti professionali e Tecnici, che siano, altresì, funzionali ai bisogni formativi del territorio di riferimento;
- autorizzare articolazioni e opzioni a completamento di indirizzi preesistenti;
- autorizzare indirizzi/articolazioni/opzioni che comportano nuova spesa, solo a condizione che ci sia formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente Locale competente e provvista di risorse di personale da parte del Miur.

A tal proposito, preme sottolineare che solo apparentemente in contraddizione con i predetti principi possono considerarsi alcune situazioni, del tutto eccezionali, come ad esempio quella dell'Istituto Calamandrei di Bari, in cui, al fine di rendere la tipologia di offerta formativa erogata, in un quartiere particolarmente "a rischio", più coerente con la domanda del potenziale bacino di utenza ed il contesto socio-economico, si è autorizzata l'attivazione dell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", o l'attivazione nel territorio di Casamassima di una sezione staccata dell'IISS Maiorana di Bari, limitatamente all'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", al fine di avviare un auspicabile riequilibrio territoriale dell'offerta formativa specifica sul territorio, anche decongestionando istituti sovradimensionati.

Poli tecnico professionali

La Regione Puglia, nell'ambito della propria autonomia programmatica, in relazione alle azioni di rafforzamento dell'istruzione tecnica e professionale, ha previsto l'attivazione, in via sperimentale, del progetto pilota per la realizzazione del "Polo tecnico-professionale per la filiera del turismo in Puglia", a livello interprovinciale, con atti deliberativi n. 1139 del 18/06/2012 "Avvio Progetto pilota per la costituzione del Polo tecnico-professionale per la filiera del turismo in Puglia. Art. 52 Legge 35/2012. Presa atto dello schema di Accordo di rete "ARTIS Accordo di Rete Turismo Integrato Sviluppo" e n. 1779 del 24/09/2013 "Piano triennale territoriale dell'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 25/01/2008. Programmazione 2013/2015".

Con il presente Piano, quindi, si ritiene di confermare la sperimentazione del predetto progetto, denominato "Polo tecnico-Professionale Sperimentale per la filiera del Turismo", di cui all'Accordo di Rete turismo Integrato Sviluppo (denominato ARTIS), avente come Istituzione capofila l'ISS "De Pace" di Lecce, al fine di realizzare un'offerta formativa coordinata atta a favorire l'apprendimento in contesti applicativi e di laboratorio, a sostegno di un sistema educativo innovativo e integrato delle attività didattiche e produttive nel settore del turismo, rilevata la forte leva di sviluppo trasversale e l'interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva del turismo presenti sul territorio, anche con riferimento all'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi.

Licei musicali e coreutici

A fronte delle diverse proposte pervenute da parte delle Amministrazioni provinciali, tenuto conto del forte impatto che l'istituzione di nuove sezioni di liceo musicale e/o coreutico ha sulla dotazione degli organici, si è condiviso con le OO.SS. regionali e la Direzione Scolastica regionale di attivare, per l'anno 2014/2015, soltanto un nuovo Liceo Musicale, ubicato nel capoluogo di regione, fino ad oggi privo di detta tipologia di offerta formativa.

Licei sportivi

Sentite le OO.SS. regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale, tenuto conto dei più recenti pareri ministeriali, acquisiti dopo l'adozione delle Linee regionali di indirizzo, la Regione ritiene di attivare, per l'anno scolastico 2014-2015, una sezione di liceo ad indirizzo sportivo solo nei capoluoghi di provincia, laddove siano state richieste, rispettando le priorità indicate nei Piani provinciali.

In ogni caso, si ribadisce che l'attivazione dei nuovi indirizzi è subordinata all'effettiva disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati ed all'assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente locale competente.

Si rinvia ad un successivo provvedimento di Giunta la programmazione dell'offerta formativa 2014-2015, relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale.

Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento l'approvazione del Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche pugliesi e di programmazione dell'offerta formativa come descritti negli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. e I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015, come si evince dai prospetti allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- di dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per l'anno scolastico 2014-2015, l'attuale assetto della rete scolastica e dell'offerta formativa;

- di dare atto che l'effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo, è subordinato alla formale assunzione degli oneri da parte degli Enti Locali competenti ed alla provvista di personale da parte del Miur;

- di rinviare ad un successivo provvedimento di Giunta la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale;

- di inviare, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, il presente provvedimento al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al Piano regionale con lo stesso approvato;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente